



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Corte Federale di Appello

Decisione n. 2 – s.s. 2019/2020

La Corte Federale di Appello, composta dai Signori:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| – Dott. Giuseppe LEOTTA | Presidente; |
| – Avv. Andrea CARANCI | Giudice componente; |
| – Dott. Luigi CASO | Giudice componente- relatore; |

riunita in data 10 gennaio 2020 nella sede della Federazione Italiana Rugby (Stadio Olimpico, Curva Nord), con l'assistenza del Segretario Sig.ra Barbara Zicchieri, per discutere e deliberare sui distinti reclami presentati dal Procuratore Federale e dalla Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. - riuniti con ordinanza del 26 novembre 2019 - avverso la medesima decisione n. 5/2019-2020 emessa dal Tribunale Federale in data 15 ottobre 2019 (depositata in data 6 novembre 2019; pubblicata in data 7 novembre 2019), con la quale venivano prosciolti da ogni addebito i signori Riccardo Amadeus Fabris e Andrea Barattin e venivano, invece, ritenuti sussistenti gli estremi per la responsabilità oggettiva della società Grifoni Rugby Oderzo ex art. 20, comma 3 RdG, con conseguente condanna della stessa al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500 ai sensi dell'art. 20 comma 6 RdG; ha emesso la presente

DECISIONE

PREMESSO IN FATTO

1. Il procedimento veniva promosso dalla Procura Federale con deferimento del 9 maggio 2019. La Procura Federale assumeva che il tesserato Riccardo Amadeus Fabris (tessera n° 201895), durante l'incontro Pedemontana Livenza Rugby – Grifoni Rugby Oderzo, disputato in data 16 dicembre 2018 presso l'impianto sportivo comunale "Don Santin" Polcenigo, in occasione di una mischia ordinata, avesse morso e strappato il lobo e parte del padiglione dell'orecchio destro del suo avversario diretto, il giocatore Marco Chesani e, pertanto, gli addebitava la:

a) violazione dell'art. 27, co. 1, lett. q) del Regolamento di Giustizia F.I.R., (*"qualora morda un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei mesi a due anni"*) per aver causato al giocatore Marco Chesani la menomazione permanente di un organo;

b) violazione dell'art. 22, co.1, del Regolamento di Giustizia F.I.R., (*"il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo"*) per aver provocato il crollo della mischia che, a palla guadagnata, stava avanzando verso la meta (dalla quale si trovava a meno di 2 metri), ciò facendo al fine di alterare il risultato della gara o assicurare alla propria squadra un ingiusto vantaggio in classifica;

c) violazione dell'art. 21, co.1, del Regolamento di Giustizia F.I.R., (*"è fatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della FIR, dei suoi organi dei suoi organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale."*) per aver causato una gravissima lesione della reputazione e della dignità dello sport del Rugby e della FIR e della loro immagine;

d) violazione dell'art. 20, co.1, Regolamento di Giustizia F.I.R., (*"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, probità in ogni rapporto riferibile"*)



all'attività sportiva o comunque federale?) per aver causato una gravissima lesione al suo avversario e contemporaneamente una gravissima lesione della reputazione e della dignità dello sport del Rugby e della F.I.R. e della loro immagine.

Con il medesimo deferimento, la Procura Federale contestava al tesserato Andrea Barattin (tessera n°72651) la violazione dell'art. 21, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.R., *“è fatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere giudizi o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della FIR, dei suoi organi dei suoi organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.”* per i comportamenti e le dichiarazioni rilasciate anche a mezzo comunicato stampa del 17.12.2018 nel quale, motivando la sospensione del proprio atleta, aveva affermato: *“i motivi di tale decisione risiedono nell'esigenza di tutelare l'atleta da eventuali atti ritorsivi da parte di terzi, nel corso delle future gare ..”*, con ciò infondendo nei lettori la sensazione che il Rugby sia uno sport violento, nel quale si è soliti violare le regole e farsi giustizia da soli ed al contempo instillando nei lettori l'idea che la F.I.R. ed i suoi organi non siano in grado di assicurare il regolare svolgimento delle competizioni ed assicurare l'incolumità di chi partecipa alle competizioni da essa organizzate.

Infine, la Procura Federale contestava alla Società Grifoni Rugby Oderzo (n° 243601) la violazione dell'art. 20, comma 6, del Regolamento di giustizia F.I.R., per responsabilità oggettiva conseguente ai comportamenti tenuti dai propri tesserati.

2. Con la decisione n. 5/2019-2020, oggi impugnata, il Tribunale Federale proscioglieva da ogni addebito i signori Riccardo Amadeus Fabris e Andrea Barattin e, ritenuti sussistenti gli estremi per la responsabilità oggettiva della società Grifoni Rugby Oderzo ex art. 20, comma 6 del RdG, la condannava al pagamento della sanzione pecuniaria di € 500.

3. Avverso tale provvedimento, la Procura Federale proponeva reclamo innanzi a questa Corte deducendo, tra l'altro, la motivazione apparente e l'illogicità della decisione impugnata *“per vizio di motivazione per errata inferenza logica in riferimento ad elementi indizianti; per vizio di motivazione per inesistente argomentazione in riferimento alla*

valutazione dell'elemento di prova consistito nell'obbiiettivo contatto tra i due giocatori (persona offesa e incolpato) avvenuto nella fase di gioco della mischia ordinata; vizio di motivazione in merito alla ritenuta insufficienza probatoria dell'attribuibilità del morso all'incolpato" nonché la "erroneità della decisione impugnata per falsa applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione al criterio valutativo del ragionevole dubbio quale parametro di giudizio"

La Procura Federale, conseguentemente, concludeva per *"la riforma della decisione impugnata e l'irrogazione delle sanzioni come già richieste avanti il Tribunale federale"*

Costituitisi con proprie memorie difensive, i signori Fabris e Barattin chiedevano respingersi il reclamo e confermarsi la decisione di primo grado.

4. Con autonomo reclamo, la Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. impugnava la medesima sentenza di primo grado, eccependo in primo luogo la tardività dell'esercizio dell'azione disciplinare oltre il termine di cui all'art. 84 RdG e l'inutilizzabilità ex art. 41 RdG della documentazione fotografica e video prodotta; nel merito, contestava la violazione dell'art. 4 RdG, avendo il Tribunale Federale ritenuto sussistente la responsabilità oggettiva della società pur non avendo ritenuto provati né la causa né l'autore dell'evento dal quale tale responsabilità deriverebbe nonché l'inapplicabilità dell'art. 4 RdG nel caso di illecito contestato (non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 30 RdG) nonché l'inapplicabilità dell'art. 20 RdG nei casi di contestazione di fattispecie tipizzata. Inoltre, lamentava l'avvenuta propalazione sulla stampa di notizie riservate relative al presente procedimento invocando le conseguenti misure da parte della Procura Federale.

5. Nella riunione del 10 dicembre 2019 veniva disposto rinvio al 10 gennaio 2020 per consentire alla difesa dei tesserati Fabris e Barattin e della Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. di esaminare la documentazione prodotta dalla Procura Federale inerente atti di indagine del procedimento RGNR 492/18 pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.

Nel corso della riunione del 10 gennaio 2020, la Corte e le parti prendevano visione di un filmato riprodotto l'azione di gioco nel corso della quale si era verificato l'evento oggetto del giudizio. Al termine della proiezione, tutte le parti



illustravano le proprie tesi e insistevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni.

Al termine della discussione, la Corte si ritirava in camera di consiglio per la decisione e, all'esito, dava lettura del dispositivo, fissando termine per il deposito della motivazione in dieci giorni, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del Regolamento di giustizia.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Preliminarmente, si rileva l'estraneità al presente giudizio delle questioni poste dalla reclamante Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. in ordine alla ritenuta propalazione alla stampa di notizie riservate relative al presente procedimento; in ordine a tali questioni, la Corte rinvia alle eventuali valutazioni di competenza della Procura Federale.

2. Sempre in via preliminare, si rigetta l'eccezione di avvenuta estinzione del giudizio per violazione dei termini di esercizio dell'azione disciplinare di cui agli artt. 81 e 84 RdG.

Sul punto, ci si riporta alle conclusioni cui è giunto il Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 5/2017), laddove, con riferimento a termini previsti dal regolamento FIT ma con argomentazioni tali da assumere valenza generale afferma che "i nuovi termini previsti dai commi 4 e 5 dell'art. 98 R.G. FIT, non scrutinabili secondo criteri di rigida perentorietà, debbono invece essere sottoposti, di volta in volta, alla deliberazione dell'Organo di Giustizia, per cogliere se, nella specie, il tempo sia stato amministrato dalla Procura Federale *cum grano salis*, nel rispetto, cioè, del delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa"

Nel caso di specie, poiché la Procura Federale ha inviato l'avviso di cui all'art.81 RdG in una data (11 marzo 2019) compresa entro i venti giorni successivi alla chiusura delle indagini (20 febbraio 2019, laddove si volesse considerare come data di avvio delle stesse quella dell'invio degli atti dal Giudice sportivo territoriale presso il Comitato regionale FVG alla Procura Federale), tale termine deve ritenersi rispettato. Per quanto attiene al termine per l'esercizio dell'azione disciplinare,

poiché nel suddetto avviso erano stati concessi dieci giorni per il deposito di eventuali memorie, deve ritenersi che l'azione avrebbe dovuto essere esercitata entro il 21 marzo 2019. Peraltro, il lasso temporale compreso tra tale scadenza di detto termine e la data di effettivo esercizio dell'azione (8 maggio 2019) appare di un'esiguità tale (19 giorni) da non potersi ritenere che vi sia stata alcuna compromissione di quel "delicato equilibrio tra esigenze investigative e garanzie di difesa" correttamente posto dal Collegio di Garanzia dello Sport quale scopo finale della disciplina dei termini processuali dell'ordinamento di giustizia sportiva. Ne consegue il rigetto dell'eccezione.

3. Infine, sempre in via preliminare, deve respingersi l'eccezione di violazione dell'art. 41 RdG, anch'essa avanzata dalla Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d.. In particolare, l'eccezione di violazione della predetta disposizione non può esaurirsi nella mera lamentata assenza dei requisiti di "piena garanzia tecnica e documentale" dei filmati prodotti, essendo il reclamante onerato di motivare gli elementi che portano a dubitare della veridicità delle immagini contenute in tali filmati e della loro inattendibilità in quanto frutto di alterazione rispetto ai fatti ivi riportati. In assenza di tali specifici elementi, l'eccezione deve essere respinta.

4. Venendo al merito della controversia, la Corte intende conformarsi all'orientamento più volte espresso dal Collegio di Garanzia dello Sport (*ex ceteris*, Sezioni unite, decisione n. 93 del 2017 e decisione n. 6 del 2016) secondo il quale "si può ritenere che all'interno dei procedimenti di giustizia sportiva il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A maggior ragione, l'organo giudicante non può spingersi fino all'assoluta certezza della commissione dell'illecito, ma non può nemmeno sostenere una posizione dibattimentale assodata in base ad un elemento probatorio valutato in misura superiore al ragionevole dubbio, criterio utilizzato in ambito di diritto penale come limite di convincimento del giudice. La ragione che giustifica l'adozione di un siffatto standard probatorio si può, a buon

diritto, far discendere dal fatto che, se l'accertamento della responsabilità degli illeciti di natura disciplinare trovasse il suo fondamento nella certezza assoluta della prova raggiunta che, nella maggior parte dei casi, rappresenta una mera astrazione, si incorrerebbe nel rischio concreto di rallentare il procedimento disciplinare e ostacolare la piena tutela dei soggetti dell'ordinamento sportivo nei confronti degli illeciti disciplinari, oltre a vanificare il principio di ragionevole durata del processo sportivo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento delle attività federali, come disciplinato dall'art. 2, comma 3, CGS CONI"

Ciò posto in via generale, deve inoltre rilevarsi come, nel caso di specie, sussistano diversi elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, idonei anche a soddisfare lo standard probatorio richiesto dall'art. 2729 c.c..

In primo luogo, è incontrovertito tra le parti che la lesione all'orecchio del giocatore Chesani sia occorsa durante la mischia ordinata; parimenti incontrovertibili risultano sia il ruolo che in tale fase di gioco svolgevano nelle rispettive squadre - il Chesani (pilone destro) e il Fabris (pilone sinistro) -, sia la posizione nella quale necessariamente si trovavano i due atleti (il pilone destro di fronte al pilone sinistro avversario e, nel corso della fase di spinta, con la testa tra quella del pilone sinistro e quella del tallonatore avversario).

Inoltre, dalla lettura della documentazione in atti e, in particolare, dalla visione dei filmati prodotti, emergono con chiarezza i seguenti elementi:

- a) la mischia è crollata immediatamente dopo l'uscita dalla stessa del Fabris;
- b) il Chesani è stato l'ultimo a rialzarsi ed era evidente che si trovasse a diretto contatto con il suolo e al di sotto di un gran numero di giocatori riversi su di lui;
- c) la testa del Chesani era poggiata sul suolo dal lato destro, quello in cui è posto l'orecchio leso;
- d) il Chesani, nel momento stesso in cui si è riuscito a rialzarsi da terra si è immediatamente toccato l'orecchio e ha urlato affermando di essere stato morso.

In ordine alla natura dell'evento, risultano acquisiti agli atti ben cinque referti medici.

Il primo referto è reso dal medico presente a bordo campo durante la partita durante la quale si è verificato l'evento *de quo*. Questi, dopo aver visitato il Chesani nell'immediatezza dei fatti, aveva riscontrato una "ferita lacero-contusa con amputazione del lobo auricolare destro (riferita da morso)". Successivamente, lo stesso, ascoltato dai Carabinieri della Stazione di Polcenigo il 27 marzo 2019, ha affermato che aveva ritenuto la ferita compatibile con un morso, così come gli aveva riferito il Chesani.

Il secondo referto è stato reso da un medico legale officiato dal Chesani previo esame diretto del medesimo. Il citato referto attribuisce l'evento ad un'azione "traumatica con presa a pinza (che) potrebbe essere quella di due arcate dentarie, ovvero di un morso"; pertanto, esclude che la lesione sia stata causata da un "oggetto che, involontariamente funge da gancio" ovvero da un tacchetto degli scarpini di uno dei giocatori avversari.

Inoltre, nel medesimo referto il medico legale precisa che il trauma deve essere avvenuto nel momento ortostatico e non nel momento dinamico (ovvero dopo la caduta a terra) in quanto, in tal caso "avremmo osservato lesioni plurime con caratteristiche del tutto differenti"; ne consegue, quindi, che – ad avviso del medesimo medico legale – l'azione traumatica è avvenuta nella fase ortostatica ovvero nella fase di ingaggio e spinta della mischia.

Successivamente, un ulteriore referto è stato reso dal consulente tecnico nominato dal Pubblico Ministero nel corso del procedimento penale RGNR 492/18, instaurato presso la Procura della Repubblica di Pordenone. Il referto è stato redatto previo esame obiettivo del Chesani, ma questi si era già sottoposto ad un primo intervento di chirurgia plastica e, pertanto, il medico legale ha dovuto integrare i riscontri diretti conseguenti alla visita con la documentazione fotografica realizzata nell'immediatezza dell'evento. Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, dopo aver riportato ampi stralci del referto reso dal medico legale

incaricato dal Chesani, ha concluso dichiarando di “aderire sostanzialmente” alle considerazioni di quest’ultimo e ha classificato la causa della lesione come “morso umano”

La difesa del Fabris ha presentato due consulenze mediche, entrambe redatte previo esame esclusivo di documentazione fotografica. La prima, sottoscritta da un medico di chirurgia plastica, tende ad escludere l’ipotesi di un morso; il medico riferisce inoltre di aver dovuto in passato suturare o ricostruire orecchie amputate per traumi contusivi (quindi, aventi causa diversa dal morso). La seconda, sottoscritta da un medico otorinolaringoiatra, afferma la riconducibilità della “ferita in questione ad una lesione da strappamento” pur rilevando che “tali osservazioni dovranno essere integrate con altri elementi probatori al fine di escludere l’atto volontario”

Il grado di attendibilità delle valutazioni espresse nelle descritte perizie non può che essere maggiore per le prime due, conseguenti ad un esame diretto della lesione (e, in un caso, nell’immediatezza dei fatti) e minore per quelle realizzate previa visione di mera documentazione fotografica che, per gli evidenti limiti intrinseci del documento stesso, non può consentire un’indagine completa al professionista incaricato. Infine, un grado di attendibilità intermedio deve essere attribuito alla perizia resa dal consulente incaricato dalla Procura della Repubblica di Pordenone, in quanto conseguente alle risultanze congiunte dell’esame diretto del paziente (sebbene già sottoposti ad un primo intervento di chirurgia plastica) e della documentazione fotografica; appare, infatti, evidente, che gli anzidetti limiti d’indagine conseguenti all’uso della documentazione fotografica possono risultare superabili (quanto meno in parte) dal confronto con le risultanze dell’esame obiettivo del paziente. Pertanto, si rileva che le due perizie connotate, per ragioni obiettive, da un maggior grado di attendibilità, propendano nel senso di attribuire ad un morso la causa della lesione sofferta dal Chesani.

Alle medesime conclusioni giunge anche questa Corte. Oltre alle condivisibili valutazioni espresse nei due citati referti, il Collegio basa le proprie conclusioni

anche su un ulteriore dato obiettivo. Dall'esame delle numerose dichiarazioni rese ai Carabinieri della Stazione di Polcenigo da giocatori, arbitro e allenatori presenti alla gara nel corso della quale è avvenuto l'evento *de quo*, risulta che non siano state riscontrate tracce di sangue sulla maglia di nessuno dei partecipanti alla gara. Tale circostanza rende altamente probabile che l'evento lesivo sia avvenuto, come affermato nella consulenza medica resa nel corso del citato procedimento pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Pordenone, nel momento ortostatico (e non nel momento dinamico, ovvero dopo la caduta a terra del Chesani a seguito del crollo della mischia) atteso che, in ragione della posizione assunta dal giocatore in tale fase del gioco, ogni eventuale effusione di sangue non può che essere caduta sul terreno senza attingere le maglie dei giocatori.

Ritenendo questa Corte che la lesione sia riconducibile a un morso, non può che imputarne la responsabilità al Fabris. Infatti, dalle risultanze degli atti finora esposte, emerge incontrovertibilmente che nessun morso può aver attinto il Chesani dal momento della rottura della mischia in poi, atteso che questi è immediatamente caduto in terra, poggiando il lato destro della testa sul terreno così da rendere impossibile a chiunque di entrare in contatto con il suo orecchio.

Pertanto, la caduta della mischia è avvenuta subito dopo l'allontanamento dalla medesima del Fabris. Pertanto, poiché il Chesani non può che essere stato attinto dal morso durante la fase di ingaggio e spinta della mischia, conseguentemente l'autore del morso non può che essere stato il Fabris, unico che in quella fase era a diretto contatto con il Chesani stesso.

Deve dunque dichiararsi l'avvenuta violazione dell'art. 27, comma 1, lett. q), del Regolamento di Giustizia F.I.R., (*"qualora morda un avversario con la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da sei mesi a due anni"*) e disporsi la condanna del Fabris alla sanzione della squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno.

5. La condotta posta in essere dal Fabris, così come accertata da questa Corte, implica altresì la violazione dell'art. 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.R., (*"I tesserati devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza, proibità"*)

in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale") per aver causato una gravissima lesione al suo avversario e contemporaneamente una gravissima lesione della reputazione e della dignità dello sport del Rugby e della F.I.R. e della loro immagine.

Va, preliminarmente, esclusa la sussistenza di un rapporto di specialità tra la condotta punita dall'art. 27, comma 1, lett. q), RdG e quella di cui all'art. 20, comma 1, del medesimo Regolamento. Depongono in tal senso sia la diversità dell'oggetto delle due norme (la prima tesa a sanzionare gli illeciti tecnici posti in essere dal giocatore durante la gara e la seconda finalizzata a sanzionare violazioni dei generali doveri di correttezza gravanti su tutti i tesserati), sia la diversità del bene protetto (la correttezza dell'evento sportivo nel primo caso e la generale tutela dell'attività sportiva e federale nel secondo caso), sia infine la diversità delle sanzioni inflitte (squalifica in un caso e interdizione nell'altro).

Venendo al merito, non può negarsi che, per le gravi conseguenze causate dal morso (menomazione permanente del giocatore avversario) e per l'eco mediatica avuta dalla vicenda, la condotta così accertata abbia comportato anche un'evidente lesione della reputazione e della dignità e dell'immagine dello sport del Rugby e della F.I.R.. Ne consegue la condanna del Fabris alla sanzione dell'interdizione per la durata di 1 anno.

6. All'accertamento della violazione dell'art. 20, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.R. da parte del Fabris consegue necessariamente (ai sensi del comma 6 dell'articolo) la condanna anche della Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d.. Peraltro, sussistendo la condanna del Fabris per un illecito compreso tra quelli che comportano per espressa disposizione regolamentare la responsabilità oggettiva della società di affiliazione, devono ritenersi assorbite le specifiche eccezioni sollevate sul punto dalla Società Sportiva Grifoni Rugby Oderzo A.s.d. avverso la decisione di primo grado.

6. Non sussistono, invece, ad avviso di questa Corte le prospettate violazioni degli artt. 21, comma 1 (*"è fatto divieto ai tesserati di tenere comportamenti o esprimere giudizi*

o rilievi lesivi della reputazione e della dignità della FIR, dei suoi organi dei suoi organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale.”) e 22, comma 1 (“il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”) RdG; sul punto, pertanto, il reclamo della Procura Federale deve essere respinto.

Sotto il primo profilo, si rileva che il citato art. 21, pur punendo anche condotte qualificate come “comportamenti”, è finalizzato a sanzionare le “dichiarazioni lesive” (come reso palese anche dalla sua rubrica) poste in essere attraverso comunicazioni verbali (giudizi o rilievi) ovvero condotte c.d. significative (comportamenti); in ogni caso, l'azione in cui si concreta l'illecito deve avere come proprio fine la volontà di trasmettere un pensiero, un'opinione o una valutazione idonei a ledere la reputazione e la dignità della F.I.R., dei suoi organi, dei suoi organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale (tali caratteristiche differenziano la disposizione dal precedente art. 20); in assenza di prova di una simile finalità dell'azione del Fabris, il comportamento dal medesimo posto in essere non costituisce violazione della citata disposizione.

7 Allo stesso modo, deve escludersi la sussistenza della eccepita violazione dell'art. 22, comma 1, del Regolamento di Giustizia F.I.R., (“il compimento con qualsiasi mezzo di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare un ingiusto vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”) per non aver la Procura fornito prova alcuna della consapevolezza e volontà del Fabris di voler, con il suo gesto, provocare il crollo della mischia così da alterare il risultato della gara. In altri termini, non vi è prova che il gesto sia stato realizzato al fine di incidere sul risultato di gara. In assenza di tale prova, che era onere della Procura fornire, il reclamo deve essere, *in parte qua*, respinto.

8. Parimenti, va respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale avverso il capo della decisione che ha respinto la domanda proposta avverso il tesserato Andrea Barattin. Come emerge dalla lettura degli atti, nel comunicato stampa il

Barattin ha giustificato la decisione di sospendere temporaneamente dall'attività sportiva il giocatore Fabris per una serie di motivi:

- a) tutelare l'atleta da eventuali atti ritorsivi da parte di terzi nel corso delle future gare;
- b) limitare l'esposizione dello stesso ad atteggiamenti ostili sin qui posti in essere dalla stampa di settore;
- c) attendere l'esito delle indagini che la Procura Federale vorrà disporre.

Delle tre motivazioni addotte, nessuna appare lesiva del prestigio della F.I.R., in particolare, mentre la seconda è chiaramente rivolta alla stampa specializzata, la terza appare addirittura improntata al massimo rispetto degli organi federali. La prima motivazione - che è quella da cui la Procura Federale fa derivare la violazione dell'art. dell'art. 21, comma 1, RdG - non pare sufficiente da sola ad integrare gli estremi della ritenuta violazione della citata disposizione regolamentare.

In primo luogo, è evidente che la dichiarazione appare innanzi tutto connotata da un'esigenza - senza dubbio ingiustificata e sproporzionata - di tutela del giocatore. A tale considerazione si giunge grazie ad una valutazione complessiva e sistematica del comunicato stampa, connotato, come si è già detto, da dichiarazioni di rispetto per gli organi federali e di preoccupazione per gli attacchi al giocatore Fabris provenienti anche da soggetti estranei al mondo federale (organi di stampa). Infine, anche in tal caso non vi è prova della consapevolezza e della volontà lesiva della reputazione e della dignità della F.I.R., dei suoi organi, dei suoi organismi e strutture, nonché degli altri soggetti dell'ordinamento federale. Ne deriva, dunque, il rigetto *in parte qua*, del reclamo della Procura Federale.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in accoglimento parziale del reclamo della Procura Federale, ritenuta la responsabilità dell'incolpato Fabris Riccardo Amadeus per le ipotesi di incolpazione previste dall'art. 27, comma 1, lett. q e dall'art. 20, comma 1,

del R.G., lo condanna rispettivamente alla squalifica dalle gare ufficiali per 1 anno e all'interdizione per la durata di 1 anno.

Rigetta il reclamo della Procura Federale nel resto.

Rigetta il reclamo della Grifoni Rugby Oderzo A.S.D..

Fissa il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma il 10 gennaio 2020

Il Presidente
Dott. Giuseppe Leotta

Il Segretario
Sig.ra Barbara Zicchiefi
Barbara Zicchiefi

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 13.01.2020